

# Diario Quotidiano

A cura di Vincenzo D'Andò

## LA RASSEGNA DI OGGI 24/11/2022

La newsletter  
quotidiana in PDF  
riservata agli Abbonati  
di Commercialista  
Telematico.com

<i>Bonus riqualificazione alberghi: disponibile l'elenco dei beneficiari</i>	2
<i>Domande di indennità di disoccupazione e/o Assegno al nucleo familiare per i lavoratori agricoli dipendenti</i>	3
<i>Invalidità civile: procedura di semplificazione per la presentazione delle domande per i minori</i>	5
<i>Regime di cumulo dei trattamenti pensionistici dei giornalisti iscritti alla Gestione INPGI/1 con i redditi da lavoro</i>	7
<i>Bonus per il miglioramento delle strutture ricettive turistico: istituito il codice tributo</i>	8
<i>Si applica la ritenuta d'acconto sulle spese di precetto, monitorio ed esecuzione liquidate nell'ambito di un procedimento pignoratorio</i>	10
<i>Sport bonus seconda finestra 2022, le imprese autorizzate alla donazione</i>	12
<i>Tassazione degli interessi corrisposti da una società di cartolarizzazione estera: non valutabile l'applicazione dell'esenzione da ritenuta sugli interessi su finanziamenti</i>	14
<i>Con l'adeguamento dei misuratori fiscali alla lotteria degli scontrini arrivato il nuovo bonus</i>	16
<i>È valido il mutuo fondiario anche se supera il limite di finanziabilità</i>	17

## Bonus riqualificazione alberghi: disponibile l'elenco dei beneficiari

È disponibile sul sito internet del Ministero del Turismo il decreto che dà il via alla fruizione del credito d'imposta destinato alle imprese che gestiscono strutture ricettive turistico alberghiere, le quali, dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021, hanno sostenuto spese per il miglioramento delle stesse, e hanno presentato istanza per accedervi.

Una volta conclusa la fase delle verifiche sulla regolarità della documentazione presentata dalle potenziali imprese ammesse all'agevolazione, il Ministero del Turismo ha dato l'ok a 598 di queste.

Difatti, nell'allegato al provvedimento vi figura l'elenco delle 598 strutture ricettive beneficiarie, con l'ammontare del credito spettante a ciascuna di esse.

Come noto, si tratta dell'agevolazione introdotta, per gli anni 2014-2016, dall'articolo 10 del Dl n. 83/2014, reiterata, per il biennio 2017-2018, dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 232/2016 e riproposta con qualche modifica dal Dl "Agosto" (articolo 79), consistente in un credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012, individuate dall'articolo 2 del decreto interministeriale del 17 marzo 2022.

Lo sconto fiscale è commisurato al 65% delle spese sostenute nei due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019; quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare, si tratta del 2020 e del 2021.

È utilizzabile soltanto in compensazione, tramite modello F24, pertanto, il decreto annuncia che a breve l'Agenzia delle entrate, con risoluzione, istituirà l'apposito codice tributo da indicare nel modello.

Il beneficio in questione spetta per le spese sostenute entro il 6 novembre 2021 – per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, incremento dell'efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, acquisto di mobili e componenti d'arredo, e inoltre, per i soli stabilimenti termali, per la realizzazione di piscine e l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali – in quanto, poi, è stato sostituito da un nuovo credito d'imposta previsto dall'articolo 1 del Pnrr.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Domande di indennità di disoccupazione e/o Assegno al nucleo familiare per i lavoratori agricoli dipendenti

Rilascio dei tracciati per la trasmissione telematica delle domande in competenza 2022.

L'INPS, con il **messaggio n. 4211 del 22 novembre 2022**, comunica che, in ottemperanza all'Accordo Tecnico-Operativo tra l'Inps e gli Enti di Patronato sottoscritto in data 26 giugno 2012 in materia di modalità di scambio dei dati e di presentazione telematica delle domande di prestazione, si è provveduto a rilasciare alle Strutture nazionali degli Enti di Patronato i tracciati di trasmissione delle domande di indennità di disoccupazione e/o Assegno al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2022.

Il tracciato di trasmissione delle domande di indennità di disoccupazione e/o Assegno al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2022 è stato aggiornato nella parte inerente all'informativa sulla materia.

Con particolare riferimento all'indennità di disoccupazione agricola, nell'informativa in argomento è stato specificato che, per gli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1° gennaio 2022, gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti di cooperative e loro consorzi – di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240 – che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, accedono alla NASpI (art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come modificato dall'art. 1, comma 221, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234).

In relazione all'Assegno al nucleo familiare, attesa l'introduzione della disciplina dell'Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.lgs 29 dicembre 2021, n. 230, nell'informativa è stato anche specificato che a decorrere dal 1° marzo 2022, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

È stato altresì precisato che l'Assegno al nucleo familiare è incompatibile con l'Assegno temporaneo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112.

Il modulo “SR25-Prest.agr.21TP”, che costituisce l'equivalente della ricevuta della domanda trasmessa per via telematica dagli utenti abilitati, è stato aggiornato tenendo conto delle implementazioni descritte ed è reperibile nella sezione “Modulistica OnLine” del sito intranet INPS, a disposizione esclusiva delle Strutture dell'Istituto.

Per gli Enti di Patronato è disponibile, nel Servizio di trasmissione delle domande di disoccupazione e Assegno per il nucleo familiare dei lavoratori agricoli dipendenti, nell'Area di Download del menu principale della funzione "*Presentazione domande*", il file in formato PDF, contenente la sezione informativa del citato modulo "*SR25-Prest.agr.21TP*", denominato "*Informativa modello PREST.AGR.21/TP*".

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Invalidità civile: procedura di semplificazione per la presentazione delle domande per i minori

PNRR - Intervento “*Semplificazione presentazione ed efficientamento istruttoria per il riconoscimento dell’invalidità civile e della disabilità e delle relative prestazioni economiche*”.

Nell’ambito delle attività progettuali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Intervento “*Semplificazione presentazione ed efficientamento istruttoria per il riconoscimento dell’invalidità civile e della disabilità e delle relative prestazioni economiche*” – l’**INPS** con il **messaggio n. 4212 del 22 novembre 2022**, comunica il rilascio del servizio di acquisizione della domanda di invalidità civile semplificata per i minori.

Tale servizio è disponibile per il cittadino munito di identità digitale - SPID di livello 2 o superiore, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) – secondo le specifiche successivamente riportate e integra le semplificazioni riguardanti la presentazione delle domande di invalidità civile già introdotte con i messaggi n. 1930 dell’8 maggio 2018, n. 4463 del 28 novembre 2018, n. 4601 del 10 dicembre 2019, n. 1275 del 20 marzo 2020 e n. 3843 del 22 ottobre 2020.

Analogo servizio è in fase di rilascio anche per gli Enti di Patronato e per le associazioni di categoria abilitate, per i quali si darà comunicazione con successivo messaggio.

L’accesso al servizio di trasmissione delle domande di invalidità civile avviene attraverso il portale Internet [www.inps.it](http://www.inps.it), nell’ambito dei servizi rivolti ai cittadini, utilizzando le credenziali del minore (CIE oppure CNS); in alternativa è possibile l’accesso tramite delega SPID con le credenziali del genitore/tutore per conto del minore come previsto dalla circolare n. 127 del 12 agosto 2021 nonché dai messaggi n. 3305 del 1° ottobre 2021 e n. 171 del 13 gennaio 2022.

La compilazione della domanda prevede diverse sezioni che riguardano, oltre ai dati relativi alla richiesta di accertamento sanitario, anche i dati amministrativi necessari per la liquidazione di un’eventuale prestazione economica. Dopo avere completato tutte le sezioni, la domanda deve essere trasmessa selezionando “**Invio domanda**”.

Si evidenzia che la selezione della qualifica “*Genitore dichiarante*” comporta l’obbligo di inserire anche i dati relativi all’altro genitore nella sottosezione “*Anagrafica altro genitore*”.

Il genitore non dichiarante verrà informato con i consueti modi previsti dall’Istituto (lettera raccomandata, PEC, e-mail o SMS) dell’avvio del procedimento di accertamento sanitario nei confronti del figlio.

Inoltre, nel caso di richiesta di pagamento dell’eventuale prestazione economica conseguente all’accertamento sanitario con la modalità “*in contanti presso lo sportello*”, se

nella sezione “*Rappresentante legale*” sono stati inseriti entrambi i genitori, è necessario che l’altro genitore fornisca il consenso esplicito alla riscossione nei confronti del genitore dichiarante prima dell’invio della domanda.

L’autorizzazione può essere fornita allegando in procedura nella sezione “*Allegati*” l’apposito modulo di delega (reperibile nella sezione quadro F successivamente al salvataggio dei dati inseriti) con le firme autenticate di entrambi i genitori. In alternativa, l’altro genitore che sia in possesso di SPID, CIE o CNS potrà effettuare l’accesso al servizio “*Invalità civile – Domanda (Cittadino)*” con le proprie credenziali fornendo il consenso tramite la funzionalità “*Acquisizione consenso alla riscossione*”.

Per ogni approfondimento sul servizio si rinvia al manuale “*Domande di invalidità civile*” disponibile tramite apposito link presente sulle schermate della procedura.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Regime di cumulo dei trattamenti pensionistici dei giornalisti iscritti alla Gestione INPGI/1 con i redditi da lavoro

L'INPS, con il **messaggio n. 4213 del 22 novembre 2022**, fornisce chiarimenti sul peculiare regime di cumulo della pensione con i redditi da lavoro, prodotti in Italia e all'estero, e sui conseguenti obblighi dichiarativi relativamente ai titolari di:

- trattamenti di invalidità;
- pensione anticipata prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come modificato dall'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge n. 234/2021;
- pensione anticipata di cui all'articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, c.d. lavoratori precoci.

Per quanto riguarda l'individuazione del reddito da lavoro autonomo rilevante ai fini del divieto di cumulo, debbono essere presi in considerazione tutti i redditi comunque ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione ai fini fiscali.

### ***Prassi precedente***

Con la circolare n. 92 del 28 luglio 2022 sono state fornite istruzioni in merito alle prestazioni pensionistiche e alle relative modalità di calcolo a seguito del trasferimento all'INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria (INPGI/1).

In particolare, al paragrafo 11 della citata circolare è stato precisato che a decorrere dal 1° luglio 2022 per le pensioni già liquidate al momento del trasferimento all'INPS o che saranno liquidate, anche pro quota, in favore dei giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), trova applicazione la disciplina in materia di cumulabilità con i redditi da lavoro, prevista nel medesimo Fondo, anziché l'articolo 15 del Regolamento di previdenza della Gestione sostitutiva dell'AGO dell'INPGI in vigore dal 21 febbraio 2017 (di seguito, Regolamento INPGI).

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## **Bonus per il miglioramento delle strutture ricettive turistico: istituito il codice tributo**

Istituito il codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all'aria aperta.

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 70/E del 23 novembre 2022, per consentire l'utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, ha istituito il seguente codice tributo:

- **“6991” - denominato “credito d'imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all'aria aperta - art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104”.**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”. Il campo “*anno di riferimento*” è valorizzato con l'anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro del Turismo del 17 marzo 2022, l'Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero del Turismo, e che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda l'importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

### ***Il quadro normativo***

L'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha riconosciuto, a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all'aria aperta, il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, nella misura del 65 per cento, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.

Lo stesso articolo 79 del citato decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con il decreto del Ministro del Turismo del 17 marzo 2022 sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d'imposta. In particolare, l'articolo 5, comma 7, del suddetto decreto prevede che, ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il Ministero del Turismo, ai sensi del medesimo articolo 5, comma 7, del richiamato decreto ministeriale, comunica telematicamente all'Agenzia delle entrate l'elenco delle strutture ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.

Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Si applica la ritenuta d'acconto sulle spese di precetto, monitorio ed esecuzione liquidate nell'ambito di un procedimento pignoratorio

La ritenuta d'acconto del 20% prevista per le procedure di pignoramento va applicata anche sulle "spese di monitorio, precetto ed esecuzione" dovute al professionista.

Si tratta della soluzione all'istanza d'interpello condivisa **dall'Agenzia delle entrate con la risposta n. 570 del 23 novembre 2022**.

L'Istante, in qualità di sostituto di imposta, evidenzia di rivestire la figura di terzo erogatore in un procedimento di pignoramento promosso nei confronti di una sua *ex* dipendente e di dover quindi liquidare al creditore pignoratorio delle somme assegnate a titolo di sorte capitale, spese di precetto e spese di esecuzione.

L'Istante spiega che il creditore pignoratorio svolge l'attività professionale di avvocato e che lo stesso, nel richiedere le predette somme, ha trasmesso un prospetto dal quale risulta, tra l'altro, che:

1. *«sulle spese di monitorio, precetto ed esecuzione per un totale di euro (...), ha applicato il 15% di rimborso forfetario sulle spese, ha calcolato il contributo del 4% alla cassa avvocati, ha applicato l'IVA del 22%, ma non la ritenuta fiscale d'acconto del 20%»;*
2. *«sull'onorario dovuto per l'atto di intervento di euro (...) ha applicato il 15% di rimborso forfetario sulle spese, ha calcolato il contributo del 4% alla cassa avvocati, ha applicato l'IVA del 22% e ha applicato anche la ritenuta fiscale d'acconto del 20%».*

Il creditore pignoratorio, anche a seguito di una espressa richiesta di chiarimenti da parte dell'Istante, non ha precisato il motivo per cui sulle somme assegnate a titolo di precetto (comprese quelle di monitorio) e di esecuzione, ha applicato il contributo previdenziale alla Cassa avvocati e l'IVA, ma non la ritenuta d'acconto del 20%, come fatto, invece, per l'onorario.

A questo punto, l'Istante, in qualità di sostituto d'imposta, chiede di sapere se la ritenuta d'acconto del 20% prevista per le procedure di pignoramento debba essere applicata anche sulle "spese di monitorio, precetto ed esecuzione" dovute al professionista.

L'Istante ritiene corretto operare nel seguente modo:

1. *«applicazione della ritenuta fiscale d'acconto sulle spese di cui al punto 1 (ad eccezione delle spese di registrazione e notifica)»;*
2. *«applicazione della ritenuta fiscale d'acconto sulle spese di cui al punto 2».*

Dal canto suo, l'Agenzia delle entrate condivide la soluzione prospettata dall'*Istante* di applicare sulle somme in questione e sugli onorari dovuti per gli atti di intervento la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 21, comma 15, della legge n. 449 del 1997.

In particolare, per il caso di specie, l'Agenzia delle entrate ritiene, pertanto, che le somme liquidate per coprire le spese di precetto (comprese quelle di monitoraggio) e di esecuzione costituiscano compenso professionale e come tali assumano rilevanza ai fini Irpef per il creditore pignoratizio.

Del resto, lo stesso creditore pignoratizio ha applicato sulle somme in questione il rimborso forfetario delle spese di cui all'articolo 2, comma 2, decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, previsto nella misura del 15% del compenso, il contributo previdenziale per la cassa degli avvocati che si applica nella misura del 4% sul compenso e sul rimborso spese forfetario, nonché l'IVA del 22% che si applica su tutte le voci precedenti.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Sport bonus seconda finestra 2022, le imprese autorizzate alla donazione

Le erogazioni liberali ai centri prescelti devono essere effettuate tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Sono 311 gli ammessi alla seconda finestra 2022 del credito d'imposta destinato alle imprese che finanziano interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e la realizzazione di nuove strutture pubbliche. L'elenco dei richiedenti autorizzati a effettuare le erogazioni liberali agevolabili è pubblicato, insieme al relativo avviso, sul sito del dipartimento per lo Sport.

I beneficiari sono identificati con il numero seriale assegnato nella e-mail ricevuta in risposta alla presentazione della domanda.

Per versare i contributi in denaro alle strutture prescelte c'è tempo dal 21 al 30 novembre 2022.

Il credito d'imposta, previsto dalla legge di bilancio 2019, è stato esteso, dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 190, legge n. 234/2021), per i soli titolari di reddito d'impresa, anche al 2022. Il contributo ammonta al 65% della somma versata al centro sportivo e fino al 10% dei ricavi realizzati nel 2021 nel limite massimo dei fondi stanziati (13,2 milioni di euro). Può essere utilizzato in compensazione, tramite il modello F24, in tre quote annuali di pari importo e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per legge riguardo alle stesse liberalità.

Le istanze per prenotare il bonus relativo alla seconda finestra 2022 potevano essere inviate fino allo scorso 31 ottobre.

Le imprese presenti nell'elenco pubblicato sono autorizzate a effettuare la donazione indicata nella domanda tramite i mezzi di pagamento ammessi, ossia bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Entro il 30 novembre dovranno anche inviare la quietanza di pagamento da cui risulti la dicitura "operazione eseguita", con causale "sport bonus 2022 – 2^ finestra – numero seriale assegnato".

La ricevuta dovrà essere spedita con posta elettronica certificata, a:

[ufficiosport@pec.governo.it](mailto:ufficiosport@pec.governo.it) e per conoscenza a [servizioprimo.sport@governo.it](mailto:servizioprimo.sport@governo.it). Il dipartimento per lo Sport trasmetterà all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese che hanno effettuato le erogazioni per l'inserimento nel cassetto fiscale.

Una volta ricevuta la conferma da parte dell'amministrazione finanziaria, il dipartimento pubblicherà l'elenco delle imprese che possono beneficiare del tax credit.

La somma potrà essere utilizzata, trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco, in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

**(Agenzia delle entrate, notiziario telematico del 23 novembre 2022)**

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## **Tassazione degli interessi corrisposti da una società di cartolarizzazione estera: non valutabile l'applicazione dell'esenzione da ritenuta sugli interessi su finanziamenti**

Tassazione degli interessi corrisposti da una società di cartolarizzazione estera ad una stabile organizzazione in Italia di una banca francese.

Publicata dall'Agenzia delle entrate, sulla suddetta disciplina, la **risposta n. 571 del 23 novembre 2022**

Nella parte finale del documento di prassi in questione viene ribadito (risoluzione n. 76/E del 2019) che sotto il profilo oggettivo, l'articolo 26, comma 5 *bis*, richiede che i finanziamenti:

- siano erogati a soggetti che esercitano nel territorio dello Stato attività di impresa quali società ed enti commerciali e imprenditori individuali, residenti in Italia, come individuati dall'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Tuir;
- abbiano una durata contrattuale di medio o lungo termine ovvero superiore a diciotto mesi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ai fini dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti.

I finanziamenti per i quali è disapplicata la ritenuta sono solo quelli erogati alle imprese, intendendosi per tali i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato attività di impresa.

Pertanto, sono inclusi nell'ambito di applicazione della norma i finanziamenti ricevuti da società ed enti commerciali e imprenditori individuali, residenti in Italia, nonché stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti, come individuati dall'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Tuir.

Per quanto riguarda, inoltre, il profilo soggettivo, la ritenuta non si applica ai finanziamenti di cui al comma 5 *bis* erogati da:

1. enti creditizi stabiliti negli Stati membri della UE. Si tratta degli intermediari bancari soggetti a forme di vigilanza prudenziale, comprese le stabili organizzazioni nei predetti Stati UE di enti creditizi residenti in Paesi extra UE;
2. enti individuati dall'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della Direttiva 2013/36/UE;
3. imprese di assicurazioni comunitarie ossia costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri della UE, ovunque operanti. Non vi rientrano, dunque, le imprese di assicurazione extracomunitarie di cui alla lettera *z)*, comma 1,

- dell'articolo 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), ancorché autorizzate all'esercizio *dell'attività in uno Stato UE*;
- investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti nei Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Gli Stati e i territori che consentono un adeguato scambio di informazioni sono quelli inclusi nella *white list*, come chiarito dalla circolare 1° marzo 2002, n. 23/E.

Come chiarito nella citata risoluzione n. 76/E del 2019, la disposizione in esame, in generale, non consente di procedere secondo il principio del "*beneficiario effettivo*", così da ricondurre il flusso degli interessi esclusivamente al soggetto estero percettore finale del reddito ma si rivolge esclusivamente alla platea di soggetti indicati dalla stessa norma e aventi le caratteristiche sopra descritte; né la formulazione letterale, né la *ratio* della norma in esame si prestano, in modo generalizzato, ad una lettura di tipo "*look through*" del relativo disposto.

L'Agenzia evidenzia che in sede di documentazione integrativa è stato chiesto all'*Istante* di specificare chi sono i cessionari non residenti intenzionati a subentrare nel finanziamento stipulato con la *Branch* in virtù del processo di sindacazione iniziato dalla stessa e di esibire copia dei contratti o delle bozze di cessione del finanziamento.

Al riguardo, l'*Istante* ha dichiarato che il "*processo di sindacazione*" avviato dalla *Branch* italiana non è ancora concluso e, pertanto, ad oggi non è in grado di sapere quale sia l'identità dei cessionari non residenti e che attualmente il primo prenditore degli interessi è la stabile organizzazione in Italia della banca francese. Inoltre, non essendo parte dei contratti di cessione, non è stato in grado di produrli.

In conclusione, nel caso di specie, per l'assenza di elementi informativi, all'Agenzia delle entrate non viene consentita la valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 26, comma 5 *bis*, del d.P.R. n. 600 del 1973.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Con l'adeguamento dei misuratori fiscali alla lotteria degli scontrini arrivato il nuovo bonus

Il decreto Aiuti-quater ripropone l'agevolazione fiscale, in luogo delle spese sostenute per l'acquisto del registratore di cassa, per i costi che gli operatori economici sostengono per adeguare i sistemi alla lotteria dei corrispettivi.

Come noto, gli esercenti e i commercianti che hanno dovuto sostituire il vecchio registratore di cassa con uno di moderna generazione in grado di trasmettere telematicamente i dati rilevanti ai fini IVA delle operazioni giornaliere, hanno usufruito di un credito d'imposta sulle spese sostenute per l'acquisto del nuovo strumento o per l'adattamento di quello già in possesso.

L'art. 8 del Decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022 dispone che potranno godere del credito d'imposta i soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (ai sensi dell'art. 2, co. 1, del D. Lgs. 127/2015), a patto che nel 2023 sostengano spese per l'adeguamento dei misuratori fiscali alla lotteria dei corrispettivi.

L'ammontare del credito è pari al 100% dell'importo speso, con un massimo di 50 euro per ogni registratore e nel rispetto del limite massimo di spesa complessiva pari a 80 milioni di euro.

Si potrà utilizzare in compensazione con modello F24, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 241/97, a partire dalla prima liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura di spesa ed è stato pagato, tramite strumento tracciabile, il relativo corrispettivo.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, saranno definite le modalità attuative e quelle di fruizione del credito d'imposta, nonché il regime dei controlli.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## È valido il mutuo fondiario anche se supera il limite di finanziabilità

Il mutuo fondiario non è nullo se supera il limite di finanziabilità. La **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022**, si è espressa sul tema riguardante la nullità del mutuo fondiario dovuta al superamento del limite di finanziabilità.

Ciò poiché, nel corso del tempo si sono sviluppati due orientamenti contrastanti tra loro:

- quello che il limite di finanziabilità dell'80% non rappresentasse una norma imperativa, per cui la relativa violazione non avrebbe generato la nullità del mutuo fondiario;
- l'altro che considerava nullo il mutuo in caso di superamento del suddetto limite di finanziabilità.

Con la suddetta decisione, la Suprema Corte ha risolto la diatriba, facendo proprio il primo dei due orientamenti, ovvero, stabilisce che il limite di finanziabilità non è nullo, non essendo tale disposizione di carattere imperativo.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)